

9

In omaggio 6 mesi di abbonamento a:

- banca dati Overlex "Sentenze Civili" (3500 sentenze Cassazione)
- rivista on line "La Nuova Procedura Civile"

OverLex.com PORTALE GIURIDICO

Forum Corsi Praticanti Collabora Consulenza Registrati Contattaci Pubblicità Cerca

Twitter G+1 33

Indagini preliminari: il registro delle notizie di reato

Condividi su Facebook | Discuti nel forum | Consiglia | Scrivi all'autore | Errore

Iscriviti alla newsletter giuridica OverLex
Tua email:

Articolo del 27/01/2011 Autore **Avv. Alessandro Amaolo** Altri articoli dell'autore

Login Utenti
 Utente
 Password
 |

Scegli Tut [► Notizia](#) [► Indagini](#) [► Mod mod](#) [► Registro](#)

Corsi e formazione
 Corso on line esame avvocato 2016
 Corso per amministratori condominio
 Corso segreteria Studi Legali
 Corso in Legal Marketing

Studio Avvocati Penalisti
 Rivolgiti al Team di Avvocati I.L.A. Assistenza Immediata al 3382392589

In via del tutto preliminare, osservo che l'obbligo imposto al pubblico ministero di iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro, previsto dall'art. 335 c.p.p., risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata(1) delle indagini(2) preliminari e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari, e non di meri sospetti. Preciso, inoltre, che **l'obbligo del pubblico ministero di procedere, "immediatamente", alle iscrizioni previste nel comma 1 dell'art. 335 c.p.p. non implica la rigidità di un termine computabile a ore o a giorni e può ritenersi regolarmente adempiuto pur quando l'iscrizione sia avvenuta, per certe**

Visure on line
 Visure camerali / bilanci /protesti
 Visure catastali / ipotecarie

plausibili ragioni, a distanza di qualche giorno rispetto alla data di acquisizione della notizia criminis. Infatti, affermo che il pubblico ministero non può non fruire di un certo ambito temporale per l'esame e la valutazione della notizia di reato e l'individuazione del nome del soggetto da iscrivere nel registro degli indagati. In sintesi, osservo che il compito della "iscrizione" è, infatti, soggettivamente demandato al pubblico ministero, cui pertanto viene conferito il relativo munus, senza che il disposto normativo consenta di intravedere altre figure, del processo o delle **indagini**, legittimate a surrogare il "ritardato" esercizio di tale potere-dovere. Più in dettaglio, la circostanza, che **il pubblico ministero sia chiamato ad iscrivere "immediatamente" la notizia criminis ed il nominativo dell'indagato** evoca la configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa "doverosità", nel senso di **riconnettere in capo all'organo titolare dell'azione penale uno specifico ed indilazionabile obbligo giuridico.** Di conseguenza, osservo che il predetto obbligo deve anche essere adempiuto senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti. Inoltre, lo scrivente evidenzia che **il pubblico ministero si trova al di fuori di qualsiasi possibilità di scelta, non solo in relazione all'an, ma anche rispetto al quid (l'iscrizione riguarda, infatti, ogni notizia di reato) ed al quando.**

Consulenza
 Consulenza legale on line
 Consulenza fiscale on line
 Consulenza condominiale

Sul registro delle notizie di reato devono essere indicati il tipo di notizia di reato e la sua provenienza, il titolo del reato e le eventuali successive modificazioni, le generalità del suo autore ed il nome della persona offesa. In sintesi, osservo che **presso ogni ufficio di procura esiste un registro delle notizie di reato**, ovvero un registro, **che può essere cartaceo e/o informatico**, nel quale vengono iscritte, secondo un preciso ordine cronologico, le notizie di reato non appena le stesse vengono comunicate. Ovviamente, nel registro devono essere specificamente annotati:

Software e Web
 Software per avvocati
 Siti web per avvocati
 Utilità Legali
 Utilità Fiscali
 Calcola IMU
 Programmi utili

- il numero di iscrizione del procedimento;
- la fonte della notizia di reato;
- il titolo di reato con luogo e data di commissione;
- le generalità(3) della persona indagata e della persona offesa.

Collabora con noi
 Invia articoli, leggi, sentenze commerciali
 diventa parte dello staff di OverLex
Maggiori informazioni QUI

Osservo, inoltre, che **l'iscrizione della notizia di reato è un atto fondamentale dato che, a far data dalla stessa, decorrono i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 406 e 415 del codice di procedura penale.**

Forum Overlex
 Diritto - avvocati
 Esame avvocato praticanti
 Diritto Amministrativo
 Casa & Condominio
 Separazione & divorzio
 Privacy e dati personali
 Assicurazioni
 Multe stradali
 Lavoro & contratti
 Fisco & tasse
 Previdenza & pensioni
 Informatica & diritto

Per completezza espositiva, si deve rilevare che l'art. 335 c.p.p. si coordina con l'art. 109 disp. att. c.p.p.: Infatti, a tal proposito, quest'ultimo articolo stabilisce che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti e li sottopone immediatamente al pubblico ministero per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Del registro delle notizie di reato esistono diversi modelli:

1. **Il modello 44**, ossia il **registro delle notizie di reato a carico di persone ignote** o, comunque, le notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l'iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso.
2. **Il modello 21(4)**, vale a dire il **registro delle notizie di reato a carico di persone note**, ove vengono

Overlex.com utilizza cookies strettamente tecnici per la gestione della navigazione, ma può includere componenti terzi (Google, Facebook..) che utilizzano cookies tracciati con fini di profilazione.

Navigando sul sito accetti il loro utilizzo. [Informazioni](#)

zioni
 x
 a
 zioni
 aci
 per il tuo sito
 er il tuo sito
 ta' sul sito
 gali
 so Overlex
 di noi.
 • più cercati
 it © 2004-2016
 overlex.com
 diritti riservati

4. Inoltre, l'ordinamento processuale penale ha espressamente previsto nel decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante l'approvazione dei registri in materia penale, l'impianto di un apposito registro, denominato - **modello 45(5): Registro degli atti non costituenti notizia di reato**, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel "limbo" della non sicura definibilità, ma che postulano una fase di accertamenti "preliminari". Più in particolare, si tratta delle c.d. **pseudo notizie di reato**, quali, ad esempio, gli esposti. Tuttavia, risulta del tutto certo che, qualora si evidenzi la notizia di reato, il pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l'indagato sia noto o ignoto.
5. **Il modello 46**, detto anche registro delle **notizie anonime** (previsto dagli artt. 108 disp.att. c.p.p. e 5 d.m. 30 settembre 1989, n. 334) delle quali, come stabilisce l'art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo alcune eccezioni. Più in dettaglio, **l'art. 240 c.p.p. permette che le notizie anonime siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque dall'imputato**. Per completezza espositiva, osservo, altresì, che il registro delle notizie anonime è suddiviso per anni, ed in esso vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo oggetto. Inoltre, il predetto registro ed i documenti vengono custoditi presso la procura della repubblica con modalità tali da assicurarne la più completa ed assoluta riservatezza. Tuttavia, decorsi cinque anni i documenti stessi ed il registro vengono distrutti, con uno specifico provvedimento adottato annualmente dal procuratore della repubblica.

Il registro delle notizie di reato è segreto(6), nel senso che esso non può venire ispezionato da persone diverse da coloro che vi sono addetti e costoro non possono rivelare il suo contenuto a terzi estranei al procedimento penale.

Merita di essere qui segnalata e riportata anche un'importante sentenza della Suprema Corte, in cui viene affermato che **la data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. è uno degli elementi oggettivi necessari, indispensabili e fondamentali in sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare**. Infatti, il principio di diritto enucleato dagli ermellini, in riferimento a quanto sopra esposto, è stato proprio il seguente: "In sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare il pubblico ministero ha l'onere di allegare tutti gli atti che costituiscono il presupposto della legittimità dell'attività di indagine sui cui esiti si fonda l'istanza di coercizione. Tra tali atti rientrano i decreti autorizzativi e quelli di proroga delle intercettazioni telefoniche **nonché la documentazione relativa alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero alla proroga delle indagini**, in quanto necessaria a stabilire se le investigazioni, i cui risultati sono posti a fondamento della richiesta, siano state espletate nei termini di legge, e ciò sempre che vi siano elementi che possano far sorgere il dubbio della loro inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 comma 3 c.p.p. (**Cassazione penale, sezione II, sentenza 27 marzo 1997, n. 24001**)

Restano ancora da analizzare gli ultimi due commi che compongono l'intero art. 335 del codice di procedura penale. Si tratta dei commi 3 e 3 bis che sono stati introdotti dalla Legge 8 agosto 1995, n. 332. Pertanto, il terzo comma dell'art. 335 c.p.p. prevede la comunicabilità, a richiesta dell'indagato, della persona offesa o dei rispettivi difensori, delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, attraverso il rilascio di apposita certificazione che, ai sensi dell'art. 110-bis disp. Att. c.p.p., conterrà la formula **"risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione"**. In sintesi, con il comma 3 dell'art. 335 c.p.p. viene espressamente riconosciuto il diritto alla conoscenza della pendenza del procedimento. Tuttavia, in alcuni specifici casi le iscrizioni restano segrete e gli interessati non possono ottenere la conoscenza ufficiale dell'esistenza del procedimento a proprio carico. Infatti, a tal proposito, è esclusa la comunicazione dell'iscrizione della notizia di reato con riguardo, fra l'altro, ai procedimenti per criminalità organizzata e per delitti di particolare gravità (es.: rapina, estorsione aggravata, omicidio) per i quali le iscrizioni non sono conoscibili, tanto che possono rimanere segrete fino ad un anno.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 335 c.p.p. stabilisce che: **"Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile"**. In tali circostanze la certificazione rilasciata dalla procura riporterà la formula "non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione". Più in particolare, le specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine che giustificano il segreto si ravvisano, secondo il modesto parere dello scrivente, proprio nel pericolo di inquinamento delle prove che verrebbe compromesso senza il segreto sull'iscrizione.

In ultima analisi, osservo che **il registro delle notizie di reato ha, essenzialmente, la funzione di documentare il momento genetico della fase procedimentale, destinata a sfociare in una alternativa ineludibile: l'esercizio dell'azione penale oppure la richiesta di archiviazione.**

Codice di procedura penale - art. 335. Registro delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini **preliminari** muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta [disp. Att. 110].

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.

Art. 109. Ricezione della notizia di reato. - 1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore

della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato (335 c.p.p.)

Art. 110. Richiesta dei certificati. – 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del codice, la segreteria richiede:

- a) i certificati anagrafici;
- b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice;
- c) il certificato del casellario dei carichi pendenti.

Art. 110 bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni. – 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335, commi 3 e 3 bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Schema illustrativo di una richiesta di informazione relativa ad iscrizioni sul registro notizie di reato

**RICHIESTA DI INFORMAZIONE RELATIVA AD ISCRIZIONI
SUL REGISTRO NOTIZIE DI REATO**

(art. 335 c.p.p.)

ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .

Il sottoscritto . . . , nato a . . . residente a . . . , nomina suo difensore di fiducia l'avv. . . . , con studio in . . . , conferendogli specifico incarico a richiedere informazioni ai sensi dell'art. 335 comma 3 c.p.p. circa l'esistenza di eventuali iscrizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo riguardanti la sua persona.

Con osservanza

Data e firma

(Autentica del difensore)

(1) Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del pubblico ministero, il "dies a quo" della durata delle indagini preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente. **Cassazione penale, sezione V, sentenza 16 dicembre 2005, n. 45725**

(2) La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non incide sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione. **Cassazione penale, sezione VI, sentenza 25 gennaio 2007, n. 2818**

(3) L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dall'art. 417, comma 1, lett. A), c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le "generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo". **Cassazione penale, sezione I, sentenza 23 novembre 1996, n. 4795**

(4) In tema di azione penale, qualora il pubblico ministero, dinanzi a un atto contenente una notizia di reato, abbia ommesso l'iscrizione nel registro modello 21 ovvero l'abbia eseguita nel registro modello 45 delle cd. pseudo notizie di reato, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indagini preliminari. **Cassazione penale, sezioni unite, sentenza 24 settembre 2001, n. 34536**

(5) È illegittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero, dopo avere ordinato l'iscrizione sul registro penale di un rapporto in cui siano astrattamente configurate ipotesi di reato, ne disponga successivamente il passaggio nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cosiddetto modello 45), sul rilievo che i fatti in esso rappresentati sarebbero penalmente irrilevanti. **Cassazione penale, sezione II, sentenza 13 luglio 1991**

(6) Le indagini preliminari sono segrete, dato che si vuole evitare che qualunque persona, conoscendo della loro esistenza o meglio ancora le direzioni in cui esse si spiegano o i risultati che esse forniscono, possa intralciare e disturbare l'accertamento dei fatti contraffacendo, alterando o sopprimendo (inquinando) le prove.

Avv. Alessandro Amaolo

Avvocato

www.avvocatoamaolo.com

[^ Vai all' inizio](#)

Studio Avvocati Penalisti

Rivolgiti al Team di Avvocati ILA. Assistenza Immediata al 3382392589



Articoli correlati

Articoli su Overlex per l'argomento: penale procedura

» [Tutti gli articoli su overlex in tema di penale procedura](#)

Siti di interesse per l'argomento: penale procedura